



COMUNE DI CEDRASCO
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 9 del Registro Delibere

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2012.

L'anno **DUEMILADODICI**, addì **VENTICINQUE** del mese di **MAGGIO** alle **21,00** nella Sede Comunale

Previa consegna degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione, sessione ordinaria

All'appello nominale risultano presenti in aula:

	presente	assente
OBERTI Nello Sindaco	1	
BATTAGLIA Alessandra	2	
TRIVELLA Marco		1
TRIVELLA Giuliano	3	
MENATTI Claudio	4	
OBERTI Domenico	5	
TAGNI Lino	6	
SCARINZI Giancarlo	7	
PIERI Paolo		2
TRIDELLA Elena	8	
CARNAZZOLA Luciano	9	
OBERTI Mauro		3
BATTAGLIA Claudio	10	

Assiste il Segretario Comunale **Dott.ssa Marilina SPEZIALE**

Il Signor **OBERTI Nello**, nella sua qualità di **Sindaco**, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno.



COMUNE DI CEDRASCO

PROVINCIA DI SONDRIO

Il Sindaco illustra contabilmente i dati che hanno portato l'amministrazione comunale determinare le aliquote IMU per l'anno 2012, dando atto che a settembre, in base alle decisioni del Governo, c'è l'eventualità di rivedere tutta la questione impositiva comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'art 13 del Decreto denominato Salva Italia, D.L. n. 201 del 6/12/2011, convertito nella legge n. 214 del 22/12/2011, che anticipa, in via sperimentale, al 01/01/2012, l'istituzione dell'IMU (Imposta Municipale Propria), la cui applicazione a regime è fissata al 2015;
- l'art. 8 del D.Lgs 23/2011 che, in particolare, stabilisce essere l'imposta municipale propria quella che sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili;
- D.L. N. 16/2012 come convertito nella legge N.44/2012

VISTA la Circolare 18.05.2012 n. 3 del Dipartimento Finanze del Ministero...

RILEVATO che la normativa vigente:

- definisce il soggetto passivo di imposta nel proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- stabilisce le modalità ed i termini obbligatori del versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate : una prima rata di acconto scadente il 16 giugno, con versamento del 50% dell'importo dovuto applicando le aliquote base e le eventuali detrazioni, e una seconda rata scadente il 16 dicembre, a saldo effettivo di quanto dovuto, con scomputo di quanto versato.
- introduce la facoltà, limitatamente all'imposta dovuta per l'abitazione principale e le relative pertinenze, di versare l'imposta in tre rate: due rate di acconto con scadenza la prima al 18 giugno e la seconda al 17 settembre, entrambe di importo pari ad un terzo dell'importo dovuto applicando le aliquote base e le eventuali detrazioni, e una terza rata scadente il 17 dicembre, con versamento di quanto effettivamente dovuto a saldo.



COMUNE DI CEDRASCO

PROVINCIA DI SONDRIO

VISTO altresì l'art. 9 del D.Lgs. 23/2011 con particolare riferimento in materia di approvazione dei modelli della dichiarazione, dei modelli e termini per il versamento, nonché di trasmissione dei dati di riscossione, ai Comuni e al sistema informativo della fiscalità, di accertamento, riscossione coattiva, rimborsi, sanzioni interessi e contenzioso;

PRESO ATTO che:

l'imposta municipale propria ha come presupposto il possesso degli immobili di cui all'art. 2 del D.Lgs. 504/1992, ivi compresa l'abitazione principale e le relative pertinenze;

- per abitazione principale deve intendersi l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e che tale presupposto si estende anche al nucleo familiare del contribuente ed in particolare al coniuge per eventuali altri immobili siti nello stesso territorio comunale;
- per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- alle rendite dei fabbricati iscritti in Catasto vigenti al 10 gennaio dell'anno di imposizione e rivalutate del 5%, devono essere applicati i moltiplicatori:
 - 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (escluso A/10) e per le categorie C/2, C/6 e C/7;
 - 140 per i fabbricati del gruppo B e per le categorie C/3, C/4 e C/5;
 - 80 per i fabbricati A/10 e D5;
 - 60 elevato a 65 a decorrere da 01/01/2013- per i fabbricati del gruppo D (escluso D5);
 - 55 per la categoria C/1
- al reddito dominicale dei terreni agricoli iscritti in Catasto al 10 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, viene applicato un moltiplicatore pari a 130; per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola viene applicato un moltiplicatore pari a 110;



COMUNE DI CEDRASCO

PROVINCIA DI SONDRIO

- l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento, e può essere modificata, in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;
- l'aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, è stabilita nella misura dello 0,4 per cento. I Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali;
- l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma i-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n° 133, è stabilita nella misura dello 0,2 per cento. I Comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento;
- l'aliquota di base dello 0,76% per gli immobili non produttivi di reddito fondiario di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti da soggetti IRES, nonché per gli immobili beati, può essere ridotta fino allo 0,4%;
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Qualora l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la predetta detrazione è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione base, non può superare l'importo massimo di 400 euro.
- L'importo della detrazione di euro 200 può essere elevato, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso non è consentito stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;
- la detrazione prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze di € 200,00, si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504 ovvero sia alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996 n.662, e precisamente:
- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Lo stesso regime



COMUNE DI CEDRASCO

PROVINCIA DI SONDRIO

si applica alle eventuali pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da residenti all'estero, a condizione che la stessa non risulti locata. Lo stesso regime si applica alle eventuali pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7
- Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse, a pena di decadenza, su richiesta del beneficiario attraverso la dichiarazione IMU e/o in apposita autocertificazione da presentarsi entro la scadenza del versamento della 2° rata;

DATO ATTO che lo Stato si riserva la quota del 50% dell'Imposta Municipale Propria computata applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9, comma 3 bis, del D.L. 30112/1993 a. 557, convertito dalla L. 133 del 2612/1994, l'aliquota base dello 0,76 per cento. Le detrazioni e le eventuali riduzioni deliberate dai Comuni non vanno computate ai fini della determinazione della ante descritta quota di imposta riservata allo Stato. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme a titolo di imposta, interessi e sanzioni derivanti dallo svolgimento delle stesse.

VISTI gli artt. 52 e 59 D.Lgs. 446/1997 in materia di potestà regolamentare, alla luce delle modificazioni ed abrogazioni apportate dal comma 14 dell'art. 13 di che trattasi;

VISTE le abrogazioni apportate dal comma 14 del citato art. 13 alle disposizioni vigenti;

VISTO il D.Lgs. 267/2000, in particolare l'art. 42 che prevede essere anche l'istituzione dell'imposta di competenza dell'organo Consiliare;

VISTO lo Statuto comunale;

RITENUTO in relazione alle esigenze di bilancio, connesse alla riduzione delle risorse erariali e di altre entrate ed all'incremento di alcune spese, di assicurare idonee fonti di finanziamento per le spese a carattere ricorrente, determinare le aliquote nella misura sotto indicata.

VISTO il comma 6 dell'art. 13 in questione che individua in capo all'organo consiliare la potestà di modificare le aliquote dell'imposta municipale propria nel rispetto dei limiti ivi fissati

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000 n. 388 a norma del quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro il termine fissato da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione;



COMUNE DI CEDRASCO

PROVINCIA DI SONDRIO

VISTA la legge di conversione 24.02.2012 N° 14 nella quale è stato previsto il differimento al 30/06/2012 del termine per deliberare il bilancio di previsione 2012 da parte degli enti locali;

VISTO, altresì, il comma 15, dell'art 13 citato il quale prevede l'invio, entro 30 giorni, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie per la pubblicazione sul sito informatico del Ministero medesimo la quale sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2°, terzo periodo del D.Lgs. 446/1997

Si apre la discussione durante la quale si svolgono gli interventi qui di seguito riassunti.

CONS. TRIDELLA E.: Chiede se in seguito verrà approvato un regolamento.

SINDACO: Risponde affermativamente e illustra le determinazioni da assumere a livello di disciplina regolamentare dell'imposta. Evidenzia che sul sito è stato predisposto un programma di calcolo e che verrà esposto un avviso per fornire ai contribuenti, tramite gli Uffici comunali, ogni supporto necessario. Comunica che è inoltre intenzione dell'amministrazione inviare modelli prestampati alle famiglie e che si pensa di poter inviare per l'anno prossimo un prospetto riepilogativo della situazione immobiliare, con modello F24 già calcolato.

CONS. CARNAZZOLA L.: Chiede se sono stati effettuati i controlli sugli accatastamenti degli immobili.

SINDACO: Risponde che oramai è tutto accatastato e che in seguito, in base al gettito riscosso verranno effettuati i necessari controlli, comunica inoltre che per la prossima settimana si prevede di inviare una comunicazione ai proprietari dei terreni interessati dalle modifiche introdotte con il Piano di Governo del Territorio.

CONS. CARNAZZOLA L.: Chiede quali siano gli ulteriori margini di manovra possibili sui terreni e sulle seconde case.

SINDACO: Risponde precisando che si tratta di introiti soggetti a riparto con lo Stato, e che allo stato attuale si sta ragionando su ipotesi e pertanto, qualora si dovessero accertare risultati differenti, l'amministrazione potrà intervenire con una manovra successiva.

CONS. TRIDELLA E.: Chiede chiarimenti sui fabbricati inagibili.

SINDACO: Risponde che per questa categoria di beni immobili la normativa attuale è più rigorosa e fissa criteri ben precisi di individuazione, quindi la denuncia va ripresentata anche se già presentata in passato, precisa che è sufficiente un'autocertificazione da parte del contribuente, fatta salva poi la verifica da parte del Comune.

Nessuno più richiede la parola e pertanto il Sindaco dichiara chiusa la discussione e si procede alla votazione della proposta in oggetto.

Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art.49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, allegato alla presente;



COMUNE DI CEDRASCO

PROVINCIA DI SONDRIO

Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 2 (Tridella E., Carnazzola L.), contrari n. 0, resi in forma palese essendo n. 10 i consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. di prendere atto che dal 01.01.2012 è istituita in via anticipata ed applicata in via sperimentale fino al 2014, in virtù delle disposizioni di cui all'art. 13 del Decreto "Salva Italia" DL. n. 201 del 6/12/2011, convertito nella legge n. 214 del 22/12/2011, l'imposta municipale propria (IMU), la cui applicazione a regime è fissata al 2015;
2. di stabilire che per le fattispecie immobiliari sotto elencate si applicano le aliquote e le detrazioni nella misura di seguito indicate e precisamente:
 - per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e fattispecie ad essa assimilate, l'aliquota è dello **0,3 per cento** e la detrazione di € 200,00; per gli anni 2012 e 2013 la predetta detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione base, non può superare l'importo massimo di 400 euro.
 - per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 N° 133, l'aliquota è dello **0,1 per cento**;
 - di stabilire l'aliquota dello **0,76 per cento** per gli tutti gli altri immobili e per le aree edificabili, determinando il valore al metro quadrato (mq) in € 30,00 (Zona B – ambito residenziale prevalente), € 25,00 (zona D1 – ambito produttivo polifunzionale), € 25,00 (zona D2 – ambito produttivo polifunzionale di trasformazione);
 - di stabilire l'aliquota dello **1,00 per cento** per gli immobili iscritti al catasto per la categoria D;
3. di fissare in € 12,00 l'importo fino a concorrenza del quale i versamenti non sono dovuti e non sono effettuati rimborsi;
4. di inviare, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D n. 201 del 6/12/2011, convertito nella legge n. 214 del 22/12/2011, entro 30 giorni, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, la presente deliberazione per la pubblicazione sul sito informatico del Ministero medesimo dando atto che la pubblicazione sul sito ministeriale sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2°, terzo periodo del D.Lgs. 446/1997;



COMUNE DI CEDRASCO
PROVINCIA DI SONDRIO

Indi, stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione: voti favorevoli n. 8, astenuti n. 2 (Tridella E., Carnazzola L.), contrari n. 0, resi in forma palese essendo n. 10 i consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del Testo Unico per gli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.



COMUNE DI CEDRASCO
PROVINCIA DI SONDRIO

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale
n.4 del 18.04.2012

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE
ALIQUOTE ANNO 2012.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

art. 49 comma 1 del t.u. n. 267/2000

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Cedrasco, li 21 maggio 2012

il responsabile del servizio
Trivella Renato